



COMUNE DI CROVIANA

Provincia di Trento

COPIA

Verbale di Deliberazione nr. **84** della **Giunta Comunale**

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'AMPLIAMENTO LATERALE DELL'EDIFICIO RESIDENZIALE IN P. ED. 198 C.C. CROVIANA ALL'INTERNO DELLA FASCIA DI RISPETTO STRADALE DELLA VIABILITA' IN P. F. 838/1 C.C. CROVIANA DI PROPRIETA' COMUNALE (STRADA DI POTENZIAMENTO).

L'anno duemilaventi addì undici del mese di novembre alle ore 18:00 nella sala delle riunioni della sede municipale e in modalità videoconferenza, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato la Giunta comunale.

Presenti i signori:

VALORZ GIANLUCA	Sindaco	Presente
ANDREIS FABIO	Vice Sindaco	Presente
BERRERA GIANPIETRO	Assessore	Presente
SARTORI SILVIA	Assessore	Presente

Assiste il Segretario Comunale Osele dott. Giorgio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Valorz Gianluca nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'AMPLIAMENTO LATERALE DELL'EDIFICIO RESIDENZIALE IN P. ED. 198 C.C. CROVIANA ALL'INTERNO DELLA FASCIA DI RISPETTO STRADALE DELLA VIABILITA' IN P. F. 838/1 C.C. CROVIANA DI PROPRIETA' COMUNALE (STRADA DI POTENZIAMENTO).

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la richiesta di Permesso di Costruire presentata dal Signor

[REDACTED], pervenuta al protocollo della Gestione Associata dei comuni della Bassa Valle di Sole sub. n. 10016 di data 04.09.2020, intesa ad ottenere la possibilità di ampliare lateralmente l'edificio esistente per ricavare una nuova unità abitativa in p.ed. 198 C.C. Croviana di proprietà dei richiedenti.

Considerato che dagli elaborati tecnici allegati alla richiesta di permesso di costruire si evince come l'intervento in progetto prevede l'ampliamento laterale dell'edificio, all'interno della fascia di rispetto stradale individuata dal P.R.G. vigente relativa alla p.f. 838/1 C.C. Croviana (strada comunale esistente di potenziamento), nel rispetto degli allineamenti preesistenti.

Rilevato che detto intervento contrasta anche con il limite di distanza dei 10 m previsti per la fascia di rispetto stradale, ai sensi dell'art. 93 delle Norme di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale, previsione che tra l'altro è più penalizzante che in altre zone edificabili, ciò ragionevolmente solo per una mera disattenzione.

Richiamato il *“Testo coordinato dell'Allegato parte integrante della deliberazione della Giunta provinciale n. 909 di data 3 febbraio 1995 come riapprovato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 890 di data 5 maggio 2006 e successivamente modificato con le deliberazioni n. 1427 di data 1° luglio 2011 e n. 2088 di data 4 ottobre 2013”* avente ad oggetto *“DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLE DIMENSIONI DELLE STRADE ED ALLE DISTANZE DI RISPETTO STRADALI E DEI TRACCIATI FERROVIARI DI PROGETTO”* il quale prevede all'articolo 6:

“1. ...omissis....

2. Nelle fasce di rispetto delle strade classificate o classificabili come “esistenti” all'interno delle zone specificatamente destinate all'insediamento, individuate dai piani regolatori generali, sono consentiti, previo parere della Commissione edilizia comunale, sia l'ampliamento dentro e fuori terra, sia la realizzazione di nuovi edifici, nel rispetto degli indici previsti dalla pianificazione comunale, allorché preesistano fabbricati rispetto ai quali sia opportuno assicurare un allineamento e purché non si crei pregiudizio alla sicurezza della circolazione.

3. 4. 5. 6. ...omissis...

7. Ai fini della tutela della sicurezza della circolazione e della verifica della compatibilità degli interventi con le esigenze di realizzazione e potenziamento delle strade, gli interventi ammessi nelle fasce di rispetto ai sensi del presente articolo, ivi compresa l'eventuale realizzazione di nuovi accessi, ove dimostrata indispensabile, sono subordinati al rilascio del parere favorevole dell'ente competente nella gestione della strada o alla sua realizzazione.

...omissis... ”.

Dato atto che il progetto presentato è già stato esaminato dalla Commissione Edilizia Sovracomunale nella seduta n. 06/2020 di data 21.10.2020 con verbale n. 02, la quale ha espresso parere favorevole in ordine al rilascio del Permesso di Costruire.

Esaminato il fatto che l'intervento proposto prevede un ampliamento laterale del fabbricato a secondo piano nel rispetto dell'allineamento degli edifici preesistenti e di conseguenza non costituisce alcun ulteriore vincolo per la proprietà comunale rispetto a quelli già esistenti.

Ritenuto di autorizzare quanto richiesto per le motivazioni sopra evidenziate e che vengono qui interamente richiamate.

Evidenziato che la presente è valida ai soli fini di realizzazione delle opere in deroga alla fascia di rispetto stradale e, pertanto, fatta salva la competenza dell'Ufficio Tecnico sovracomunale alle valutazioni in materia di conformità dell'opera con gli strumenti di pianificazione urbanistica e relativi regolamenti di attuazione.

Visto il “Testo coordinato dell'Allegato parte integrante della deliberazione della Giunta provinciale n. 909 di data 3 febbraio 1995 come riapprovato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 890 di data 5 maggio 2006 e successivamente modificato con le deliberazioni n. 1427 di data 1° luglio 2011 e n. 2088 di data 4 ottobre 2013” avente ad oggetto “Determinazioni in ordine alle dimensioni delle strade ed alle distanze di rispetto stradali e dei tracciati ferroviari di progetto”. Vista la Legge Provinciale 4 agosto 2015, n. 15 “Legge Provinciale per il governo del territorio” e ss.mm. ed ii..

Acquisito il parere favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 185 - 2° comma - del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm., in ordine alla regolarità tecnica dell'atto, reso dal responsabile del settore tecnico.

Considerato che sulla proposta di deliberazione non viene espresso il parere di regolarità contabile per mancanza di presupposto.

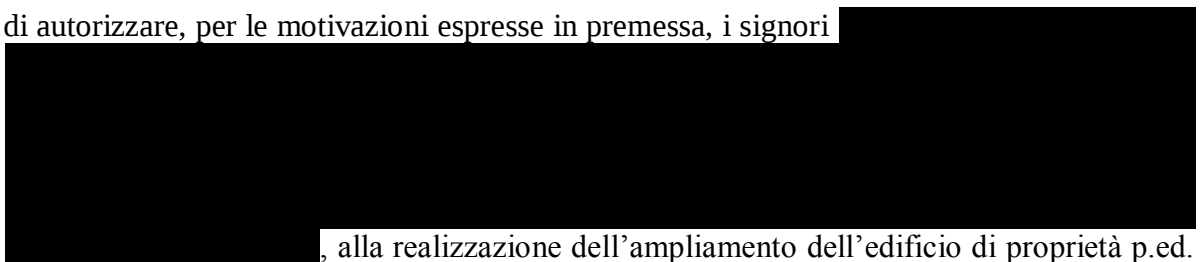
Visto lo Statuto Comunale.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm..

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, i signori



, alla realizzazione dell'ampliamento dell'edificio di proprietà p.ed.

198 C.C. Croviana mediante ampliamento laterale a secondo piano dello stesso, nel rispetto degli allineamenti preesistenti, all'interno della fascia di rispetto stradale individuata dal P.R.G. vigente relativa alla p.f. 838/1 C.C. Croviana (strada comunale esistente di potenziamento), in deroga alla distanza di metri 10 dal ciglio stradale.

2. Di dare infatti atto della circostanza per cui la parte in ampliamento viene realizzato all'interno dell'allineamento degli edifici preesistenti, non rappresentando o costituendo alcun ulteriore vincolo per la proprietà comunale rispetto a quelli già esistenti, come previsto dall'articolo 6, comma 3 del *“Testo coordinato dell'Allegato parte integrante della deliberazione della Giunta provinciale n. 909 di data 3 febbraio 1995 come riapprovato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 890 di data 5 maggio 2006 e successivamente modificato con le deliberazioni n. 1427 di data 1° luglio 2011 e n. 2088 di data 4 ottobre 2013”*.
3. Di trasmettere copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183 – 2° comma del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm..
4. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.
5. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ex art. 183, comma 3, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

successivamente

stante l'urgenza di provvedere in merito;
visto l'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 N. 2;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

d e l i b e r a

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a'sensi della su richiamata normativa

PARERI ISTRUTTORI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 185 DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE APPROVATO CON L.R. 03.05.2018 N. 2.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE ALL'AMPLIAMENTO LATERALE DELL'EDIFICIO RESIDENZIALE IN P. ED. 198 C.C. CROVIANA ALL'INTERNO DELLA FASCIA DI RISPETTO STRADALE DELLA VIABILITA' IN P. F. 838/1 C.C. CROVIANA DI PROPRIETA' COMUNALE (STRADA DI POTENZIAMENTO).

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

- Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnica che regola la materia, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Data, 11/11/2020

LA RESPONSABILE

f.to

VISTO IN ISTRUTTORIA:

Espletata l'attività istruttoria si invia per l'adozione nella riunione giuntale del **11/11/2020**.

IL SEGRETARIO COMUNALE

- f.to dott. Giorgio Osele -

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
f.to Valorz dott. Gianluca

Il Segretario comunale
f.to Osele dott. Giorgio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(art. 183, comma 1°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno 12/11/2020 al giorno 22/11/2020.

Il Segretario comunale
f.to Osele dott. Giorgio

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 183, comma 4°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Croviana, 11/11/2020

Il Segretario comunale
f.to Osele dott. Giorgio

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Croviana, 26/11/2020

Segretario Comunale
Osele dott. Giorgio